



Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 marzo 2007¹ sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 39 Determinazione della partecipazione al canone
(art. 40 LRTV)

¹ La quota di partecipazione annua al canone corrisponde:

- a. per le emittenti di programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro: al massimo all'80 per cento dei loro costi d'esercizio;
- b. per le emittenti di programmi radiotelevisivi nella cui zona di copertura l'adempimento del mandato di prestazioni è legato a un onere particolarmente elevato: al massimo all'80 per cento dei loro costi d'esercizio;
- c. per le altre emittenti radiofoniche e televisive: al massimo al 70 per cento dei loro costi d'esercizio.

² Il valore massimo vincolante per l'emittente è fissato nella concessione.

³ Il DATEC riesamina di regola dopo cinque anni le partecipazioni al canone dell'emittente e se del caso le fissa nuovamente.

Art. 44a cpv. 2

² La Confederazione può partecipare con un contributo massimo di 4 milioni di franchi all'anno ai costi scoperti delle prestazioni aventi diritto al sostegno.

RS

¹ RS 784.401

Art. 57 Importo del canone
(art. 68a LRTV)

Importo del canone annuo:

	franchi
a. per un'economia domestica di tipo privato	335.–
b. per una collettività	670.–

Art. 67 cpv. 2

² Il canone annuo per un'impresa ammonta, in base al livello di cifra d'affari, a:

	Cifra d'affari in franchi		Canone in franchi
a. Livello 1	da	500 000 a 749 999	160
b. Livello 2	da	750 000 a 1 199 999	235
c. Livello 3	da	1 200 000 a 1 699 999	325
d. Livello 4	da	1 700 000 a 2 499 999	460
e. Livello 5	da	2 500 000 a 3 599 999	645
f. Livello 6	da	3 600 000 a 5 099 999	905
g. Livello 7	da	5 100 000 a 7 299 999	1 270
h. Livello 8	da	7 300 000 a 10 399 999	1 785
i. Livello 9	da	10 400 000 a 14 999 999	2 505
j. Livello 10	da	15 000 000 a 22 999 999	3 315
k. Livello 11	da	23 000 000 a 32 999 999	4 935
l. Livello 12	da	33 000 000 a 49 999 999	6 925
m. Livello 13	da	50 000 000 a 89 999 999	9 725
n. Livello 14	da	90 000 000 a 179 999 999	13 665
o. Livello 15	da	180 000 000 a 399 999 999	19 170
p. Livello 16	da	400 000 000 a 699 999 999	26 915
q. Livello 17	da	700 000 000 a 999 999 999	37 790
q. Livello 18		1 000 000 000 e oltre	49 925

Art. 67f Rimborso

Le imprese con una cifra d'affari inferiore a un milione di franchi possono su richiesta ottenere il rimborso del canone, sempre che nell'esercizio per il quale è riscosso il canone:

- a. abbiano realizzato un guadagno inferiore al decuplo dell'importo del canone; oppure
- b. abbiano registrato una perdita.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

